

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito definitivamente in Legge con il voto della Camera dei deputati in data 14 agosto, prevede, all'art. 8 (*Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità*), la possibilità di sottoscrivere, a livello aziendale o territoriale, da parte «... delle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda ...» contratti collettivi di lavoro riguardanti la «... regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro ...»;

CONSIDERATO CHE

- tale norma, inserita all'interno di un provvedimento finalizzato a introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di sviluppo, non è coerente con gli obiettivi perseguiti dal decreto che la contiene, ma sembra mirare esclusivamente a introdurre elementi di divisione del fronte sindacale;
- l'introduzione del concetto di rappresentatività territoriale del sindacato apre la strada alla costituzione di sindacati di comodo estranei alla reale rappresentanza dei lavoratori sia sul piano nazionale sia con riferimento alle singole aziende;
- la norma in esame introduce il principio della derogabilità di leggi e contratti collettivi nazionali da parte delle intese aziendali, mettendo anche in discussione il diritto al reintegro del posto di lavoro sancito dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e di altri diritti garantiti dalla costituzione;
- i principi introdotti contrastano con l'intesa sottoscritta dalle parti sociali in data 28 giugno 2011 con la quale veniva ribadito il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro e la misura della rappresentatività connessa al voto dei lavoratori;

RILEVATO CHE

la norma suddetta contrasta con il dettato dell'art. 39 della Costituzione, eliminando, di fatto, la funzione regolatrice dei C.C.N.L. e vanificando tutti i principi di uguaglianza sul lavoro che la Costituzione stessa richiama;

RILEVATO INOLTRE CHE

le stesse parti sociali si sono dichiarate contrarie all'introduzione delle deroghe normative ivi previste ed avevano espressamente chiesto di non legiferare su questa materia;

CHIEDE

al Governo ed al Parlamento di valutare attentamente gli effetti applicativi dell'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere quanto prima le disposizioni in oggetto e, coinvolgendo le parti sociali, di redigere una nuova norma interamente conforme agli indirizzi dell'accordo del 28 giugno 2011;

INVITA

il Sindaco a inviare il presente o.d.g. ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, alla presidenza del Consiglio, al Ministro dell'economia, ai parlamentari del Piemonte ed ai Consiglieri regionali eletti nella Provincia di Cuneo, al Prefetto della Provincia di Cuneo e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali della Provincia.